

21/73/CR02a/COV19

**INDICAZIONI COMUNI PER LE RIAPERTURE DELLE ATTIVITÀ
ECONOMICHE E SOCIALI NELLE ZONE BIANCHE DA INSERIRE
NELLE ORDINANZE REGIONALI**

- Fermo restando l'applicazione delle misure di prevenzione sanitaria di cui alla normativa nazionale e alle linee guida ex art. 12 del d.l. 65/2021, è prevista l'anticipazione delle date di riapertura, rispetto a quelle previste dal decreto-legge n.52/2021 e dal decreto-legge n.65/2021, per le seguenti attività:
 - parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d'intrattenimento per famiglie);
 - piscine e centri natatori in impianti coperti;
 - centri benessere e termali;
 - feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all'aperto e al chiuso;
 - fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni;
 - eventi sportivi aperti al pubblico, diversi da quelli di cui all'art. 5 del d.l. 52/2021, che si svolgono al chiuso;
 - sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò;
 - centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
 - corsi di formazione.
- In relazione alle sale da ballo e alle discoteche, si applicano le previsioni di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, fermo restando che le attività di ristorazione e bar sono equiparate a quelle già autorizzate dalla normativa vigente.
- Al fine del contenimento dei focolai e del mantenimento delle condizioni di basso rischio sono rafforzate le misure di sanità pubblica previste, con particolare riferimento al contact tracing.

Roma, 28 maggio 2021